

**Regolamento 7 marzo 2008, n.6**

**Regolamento relativo ai progetti interdisciplinari di ricerca di Ateneo (PRA interdisciplinari)**

Art. 1

1. Ogni anno il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, determina l'ammontare delle risorse da destinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ai Progetti interdisciplinari di Ricerca di Ateneo (PRA interdisciplinari) che sono quindi banditi con decreto rettorale.

Art. 2

1. Le domande per l'assegnazione dei fondi possono essere presentate da unità di ricerca composte da almeno sei docenti (professori e ricercatori) strutturati presso l'Università di Messina e appartenenti ad almeno due aree omogenee di settori scientifico-disciplinari, utilizzando la procedura telematica CINECA. Non è necessario presentare copia cartacea delle domande.

Possono inoltre far parte delle unità di ricerca docenti e ricercatori a contratto, dottori di ricerca, a condizione che siano provvisti di idonea copertura assicurativa, dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di ricerca, titolari di borse di studio, personale strutturato presso l'Università di Messina in ruoli diversi da quello di professore e di ricercatore universitario, purché dotato di pubblicazioni o altri titoli idonei a comprovare lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Fa parte integrante della domanda per l'assegnazione dei fondi per la ricerca di Ateneo l'indicazione della produzione scientifica dei singoli ricercatori o dei gruppi di ricerca, relativa ai cinque anni solari precedenti la data di pubblicazione del bando di finanziamento.

Per tutti coloro che, nei cinque anni di riferimento, avevano l'obbligo di compilare il Catalogo di Ateneo della ricerca farà fede quanto riportato nel Catalogo.

Soltanto per coloro che non avevano l'obbligo di compilare il Catalogo, e limitatamente agli anni in cui tale obbligo non vigeva, si terrà conto della produzione scientifica elencata nella domanda.

La produzione scientifica presente nel Catalogo di Ateneo sarà associata alle richieste di finanziamento dai Comitati d'Area.

3. Il resoconto contabile-scientifico di un progetto già svolto dovrà essere presentato, utilizzando la procedura telematica CINECA, entro il terzo anno successivo a quello di erogazione dei finanziamenti. L'utilizzazione nell'anno successivo al terzo rispetto a quello di erogazione del finanziamento può essere richiesta, in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, al Senato Accademico. I finanziamenti non utilizzati al termine del quarto anno dovranno essere restituiti alla Ragioneria dell'Università.
4. La mancata presentazione del resoconto contabile-scientifico comporta l'esclusione del responsabile del progetto dai finanziamenti per i PRA ordinari ed interdisciplinari e per premi a giovani ricercatori, l'anno successivo a quello in cui la rendicontazione andava presentata e, comunque, fino alla regolarizzazione della rendicontazione da effettuarsi con le modalità richieste dall'Ateneo.
5. Ciascun operatore di ricerca non può partecipare a più di una domanda di finanziamento.

#### Art. 3

1. Possono accedere ai fondi destinati alla ricerca di Ateneo in qualità di responsabili scientifici soltanto:
  - a) coloro che abbiano compilato il Catalogo di Ateneo, se obbligati a farlo, nell'ultimo anno precedente quello di emanazione del bando;
  - b) coloro che abbiano realizzato una produzione scientifica adeguata nel quinquennio precedente quello di emanazione del bando. La produzione scientifica del quinquennio si considera adeguata laddove costituita da almeno tre prodotti di ricerca appartenenti a una o più delle seguenti tipologie: articoli su riviste (anche in formato elettronico), libri, capitoli di libro, monografie, contributi scientifici a congressi nazionali o internazionali.  
È valutabile come produzione scientifica sufficiente per accedere ai finanziamenti anche un solo prodotto scientifico che abbia ottenuto la valutazione di eccellente nell'ultima valutazione CIVR o in altra analoga precedente la data di emanazione del bando.

#### Art. 4

1. Una Commissione nominata dal Senato Accademico prenderà in esame i progetti, segnalando allo stesso Senato quelli meritevoli di finanziamento, tenendo conto:
  - a) dei pareri dei Comitati d'Area interessati, riguardanti i contenuti e la realizzabilità di ciascun progetto, espressi in apposita scheda predisposta dal Senato Accademico;
  - b) dei dati relativi alla produzione e produttività scientifica dei proponenti;

- c) dei dati ufficiali MUR e CINECA relativi ai proponenti e riferiti all'ultima valutazione CIVR o altra equivalente ed alle valutazioni dei progetti PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale), FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di base) o FAR (Fondo per le agevolazioni alla ricerca industriale) dell'ultimo quadriennio.

Art. 6

1. Al fine di calcolare la produzione e la produttività scientifica dei ricercatori proponenti, si applicano i criteri e i pesi utilizzati dal Nucleo di Valutazione per calcolare la produzione e la produttività scientifica dei collegi di dottorato sia per la macroarea umanistica (aree 10-14) che per quella scientifico-tecnologica (aree 01-09).